



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 19/24

Dec. n. 19/24

Il giorno 25 ottobre 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.*
76.1 R.d.G., l'8 ottobre 2024, nei confronti di:

SALTARELLI Simone, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e
licenziato con il M.C. "ADRIATICA RACING SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A.R.L.", con tessera n. 24072015 e licenza Velocità Elite
n.1532Z;

Incolpato di:

*"violazione dell'art. 1.2 e 3 del Regolamento di Giustizia (per inosservanza
dell'art. 12.9 del Regolamento velocità) sanzionabile da codesto GSN ai sensi
dell'art.15 del R.T.G.S. e ciò in quanto in qualità di pilota partecipante (col n° 73)*

alla prova della classe SBK del CIV (svoltasi il 28 e 29 settembre 2024 sul circuito di Imola) senza aver richiesto né tantomeno ottenuto la necessaria autorizzazione del Direttore di Gara installava nel proprio casco un dispositivo di ripresa audio/video mediante il quale realizzava – durante il warm up di domenica 29 settembre – un filmato che poi pubblicava sui social network..”.

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa l'8 ottobre 2024 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la comunicazione del CdGD preposto alla manifestazione denominata "6° ROUND CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA' – cod. NAZVE006 – del 29 settembre u.s. presso il circuito di Imola, nonché tutti gli ulteriori atti acquisiti e trasmessi dalla segreteria Ufficiali di Gara;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire entro il 23 ottobre 2024 eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dall'incolpato, che ha provveduto ad inoltrare entro il suddetto termine la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. I FATTI.

I.I. - La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione ex art. 76 R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denotano la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede all'incolpato SALTARELLI Simone.

Dall'esame di tutti gli atti acquisiti al fascicolo, risulta, invero, che il 29 settembre 2024 sul circuito di Imola nel corso della prova della classe SBK del C.I.V. l'odierno incolpato si è reso protagonista di uno spiacevole episodio, che lo ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

In particolare, nell'occasione, il contegno perpetrato dal predetto pilota incolpato è consistito in una condotta antisportiva e, pertanto, rilevante sotto il profilo disciplinare.

Difatti, i predetti atti ufficiali confermano che il pilota Simone SALTARELLI, ha installato sul proprio casco un dispositivo di ripresa audio/video mediante il quale ha realizzato - durante il warm up di domenica 29 settembre 2024 - un filmato, il tutto senza aver richiesto, né, tantomeno, ottenuto la necessaria autorizzazione del Direttore di Gara, in tal senso, così come espressamente previsto dall'art. 12.9.1 del Regolamento Velocità. Detto video, inoltre, è stato poi pubblicato sui social network dal medesimo incolpato.

I.II. - Tale ricostruzione, in ogni caso, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva (cod. NAZVE006), sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che - come è noto - sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. A tale proposito, il rapporto del D.d.G. preposto alla citata manifestazione, descrive, con dovizia di particolari, quanto avvenuto con precise circostanze di luogo e di tempo, e conferma, pertanto, tutte le contestazioni mosse in questa sede all'indirizzo dell'odierno incolpato.

Di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato.

I.III. - Quanto sin qui dedotto, del resto, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, dal momento che il pilota SALTARELLI nel corpo della propria memoria difensiva ha pacificamente ammesso i fatti oggetto di contestazione e, nel porgere le sue scuse, ha concluso (seppure implicitamente) per la sua assoluzione o, in subordine, per la applicazione nei suoi stessi confronti di una sanzione minima.

Non vi è dubbio, allora, che l'incolpato abbia perpetrato una violazione delle norme regolamentari, atteso che la condotta tenuta nella citata occasione è vietata dal regolamento, in assenza della prescritta autorizzazione, ed è – altresì – sanzionabile da questo G.S.N. ai sensi dell'art. 15 R.G.T.S..

II. - Dosimetria della sanzione.

In virtù di quanto sin qui dedotto, considerata l'incensuratezza dell'incolpato e tenuto conto della gravità della condotta ascritta, delle modalità con cui la stessa è stata perpetrata, nonché dei segni di resipiscenza dal medesimo mostrati, il trattamento sanzionatorio può essere così determinato: **sanzione pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), convertibile automaticamente, ex art. 15 R.d.G., in sanzione inibitoria di ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro), in caso di mancato pagamento della stessa.**

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1.2, 29, 45.2, ed 80 del R.d.G., nonché l'art. 15 R.G.T.S., dichiara:

SALTARELLI Simone, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "ADRIATICA RACING SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L.", con tessera n. 24072015 e licenza Velocità Elite n.1532Z;


responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto gli applica – ex art. 29 R.d.G. - la sanzione pecuniaria di euro 500,00, con l'avviso che, ai sensi dell'art. 15 RdG, in caso di omesso pagamento entro il termine di 30 giorni dalla

comunicazione del deposito della decisione, la stessa sarà convertita automaticamente nella sanzione inibitoria di ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro).

Depositata il 25 ottobre 2024

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Simone Saltarelli;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co.re. Marche;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.